Chiara Malaguti
NOTAIO

Repertorio n. 11169 Raccolta n. 4390

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"NUOVA PIANORO S.R.L." con sede in Pianoro

REPUBBLICA ITALIANA

27 luglio 2017

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di MODENA
Reg.to il 03/08/2017
al n. 11980 Serie 1T
Versati € 356,00

Iscritto al Registro delle Imprese di BOLOGNA
Il 09/08/2017

Iscritto al Registro delle Imprese di BOLOGNA
Il 01/09/2017

L'anno duemiladiciassette ed oggi ventisette luglio alle ore nove e minuti trenta.

In Modena nel mio studio in Viale Martiri della Libertà n. 30.

Avanti a me **Dottor Chiara Malaguti Notaio** iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Modena con sede in Modena, è presente il signor:

Venturelli Andrea nato a Castelfranco Emilia (BO) il 23 febbraio 1957, domiciliato per la carica in Pianoro (BO) Piazza Dei Martiri n. 1, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società:

"NUOVA PIANORO S.R.L." società a responsabilità limitata con unico socio con sede in Pianoro (BO) Piazza Dei Martiri n. 1, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03216531206, REA BO-501127.

Il comparente mi richiede di redigere in veste di Segretario il verbale di assemblea della Società predetta indetta in for-

ma totalitaria per questo giorno luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento dello statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 175 anno 2016, deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Nomina del Sindaco Unico.

3) Messa in liquidazione della società e nomina del liquidatore.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente nella sua qualità di Amministratore Unico il quale constata:

- che è presente l'unico socio "PIANORO CENTRO S.P.A. - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA" con sede in Pianoro (BO) Piazza dei Martiri n. 1, codice fiscale 02459911208, proprietario della quota sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) costituente l'intero capitale sociale, rappresentato dal suo Legale Rappresentante Dott. Marco Vaccari.

Tutto ciò constatato il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, essendo presenti l'unico socio e l'Amministratore Unico e dichiarando tutti gli intervenuti di essere informati sull'ordine del giorno e di non opporsi alla sua discussione.

Il Presidente prende la parola evidenziando come il D.Lgs. 175/2016, recentemente modificato dal D.Lgs. 100/2017, abbia fissato al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento degli

statuti delle società partecipate da Enti locali, pertanto, si rende necessario provvedere in tal senso. La principale novità che coinvolge la società è costituita dalla necessità di prevedere la nomina dell'organo di controllo anche senza il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2477 del codice civile. Altre modifiche riguardano la qualità e i requisiti degli amministratori, evidenziando come non potranno più ricoprire tale carica i dipendenti del Comune di Pianoro. Successivamente, il Presidente ricorda i limiti all'attività di finanziamento della società da parte del Comune, il divieto di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalla norme generali dal codice civile e l'applicazione alla società della normativa in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, incompatibilità e inconferibilità delle cariche già applicabili anche agli Enti locali, nonché l'assoggettamento al codice degli appalti.

Il Presidente segnala l'opportunità di nominare alla carica di sindaco unico uno dei membri del collegio sindacale del socio unico "PIANORO CENTRO S.P.A. - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA" al fine di garantire continuità nei controlli.

A questo punto prende la parola il Dott. Marco Vaccari, il quale evidenzia il contenuto degli articoli 4, 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016 i quali impongono al Comune di Pianoro la revisione e la razionalizzazione, anche attraverso la messa in liquidazione, delle società partecipate - sia direttamente che

indirettamente - le quali non siano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, ovvero risultino prive di dipendenti oppure ancora siano patologicamente in perdita. Purtroppo, la società NUOVA PIANORO S.R.L. non risulta essere necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pianoro, non ha dipendenti, e risulta, malgrado gli sforzi dell'amministratore unico, in perdita sin dalla sua costituzione, pertanto, la revisione straordinaria delle partecipazioni che il Comune di Pianoro dovrà adottare entro il prossimo 30 settembre 2017 ne prevederà la messa in liquidazione, preso atto dell'impossibilità di trovare un acquirente sul mercato che ne acquisti l'intero pacchetto societario. Al fine di evitare, fra appena qualche mese, i costi della messa in liquidazione a valle della delibera del Comune e approfittando della presente assemblea, riunitasi per modificare lo statuto sociale entro il prossimo 31 luglio, preso atto della volontà del Comune di Pianoro di procedere in questo senso, il Dott. Marco Vaccari propone la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 comma I n. 6) del codice civile.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità dei voti espressi dal socio unico "PIANORO CENTRO S.P.A. - SOCIETA' DI TRASFROMAZIONE URBANA"

DELIBERA

1) Di abrogare lo statuto sociale vigente e di adottare il

nuovo statuto sociale, conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016, che si allega al presente verbale sotto la lettera A), dispensatamene al lettura dal comparente e dal Dott. Marco Vaccari.

2) Di nominare Sindaco Unico il signor Monti Dott. Ferruccio nato a Casalgrande (RE) l'8 novembre 1954, codice fiscale MNT FRC 54S08 B893O, residente a Modena Strada Collegarola n. 134, iscritto al Registro dei revisori legali al numero 39390, già iscritto in data 12 aprile 1995 con Decreto del Ministero dell'economia e Delle Finanze, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019, verso il riconoscimento di un compenso annuale di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), oltre ad oneri di legge ed IVA.

3) Di sciogliere anticipatamente la società a norma dell'art. 2484 I comma n. 6) codice civile con effetto dall'iscrizione di questa delibera nel Registro delle Imprese.

4) Di nominare liquidatore della società il qui comparso signor Venturelli Andrea nato a Castelfranco Emilia (MO) il 23 febbraio 1957, codice fiscale VNT NDR 57B23 C107S, residente a San Cesario sul Panaro (MO) Via Marconi n. 27, che accetta, al quale vengono conferiti tutti i più ampi poteri a tal fine occorrenti, senza eccezione alcuna, così come disposto dall'Art. 2489 del Codice Civile, che qui espressamente si richiama.

Alle ore nove e minuti cinquanta, poiché nessuno degli inter-

venuti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Per il presente atto l'imposta di bollo viene assolta mediante l'utilizzo di procedure telematiche, secondo la tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, come modificata dal Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2007.

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, che ho letto al comparente e all'assemblea che lo approvano e lo sottoscrive il comparente con me, alle ore dieci e minuti cinque.

Consta di due fogli scritti per cinque facciate intere e fino a questo punto della sesta a macchina da persona di mia fiducia e a mano da me.

F.to: Andrea Venturelli

F.to: Chiara Malaguti Notaio

Allegato A) all'atto rep. n. 11169/4390

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "NUOVA PIANORO S.R.L.".

ART. 2) SEDE

La società ha sede legale in Comune di Pianoro (BO).

Con decisione dei soci potranno essere istituite o soppresse una o più sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale o delle eventuali sedi secondarie nell'ambito del medesimo Comune dev'essere stabilito con decisione dei soci e non comporta modifica nè dell'atto costitutivo nè dello statuto.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, previ gli adempimenti di legge, filiali ed agenzie ovunque, sia in Italia che all'estero.

ART. 3) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030.

La durata della società potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Con decisione dei soci, la società potrà essere anticipatamente sciolta.

ART. 4) OGGETTO

La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la conduzione sia diretta che indiretta, la

locazione e la sublocazione, la gestione e la valorizzazione di beni immobili ad uso civile, industriale, artigianale, commerciale, terziario, agricolo, alberghiero, turistico, con esclusione dell'attività di intermediazione professionale relativamente agli stessi.

Rientra altresì nell'oggetto sociale l'attività di coordinamento tecnico delle società od Enti nei quali la società partecipa.

In via secondaria e non principale, la società potrà compiere, occasionalmente ed al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali che saranno ritenute utili o necessarie a detto scopo - ivi incluse le operazioni di finanziamento, anche sotto forma di garanzia e di fideiussione, ma esclusivamente a favore delle società od Enti nei quali partecipa e, pertanto, facenti parte del proprio gruppo societario - nonchè potrà assumere sia direttamente che indirettamente, ma non a fini di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Restano, in ogni caso, espressamente esclusi dal presente oggetto sociale le attività professionali "protette" in quanto riservate agli iscritti agli Albi Professionali, i servizi di investimento di cui al D.Lgs. 58/1998, la raccolta del risparmio tra il pubblico nonchè l'esercizio nei confronti del pub-

blico delle attività finanziarie di cui al Titolo V del D.Lgs. 385/1993.

CAPITALE SOCIALE - VERSAMENTI DEI SOCI - PARTECIPAZIONI

ART. 5) CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Le quote sono nominative.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, i soci che non hanno consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Qualora l'aumento di capitale venisse offerto in sottoscrizione ai soci, dovranno essere riservati i diritti di opzione come disciplinato dall'art. 2481-bis del cod. civ.; tale diritto dovrà, a pena di decadenza, essere esercitato dai soci, a mezzo di lettera raccomandata, entro 30 (trenta) giorni dall'apposita comunicazione che verrà loro inviata dall'Organo Amministrativo senza bisogno di nessuna altra forma di pubblicità a carico della società.

ART. 6) VERSAMENTI DEI SOCI

I versamenti eseguiti dai soci alla società, in conto capita-

le, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, si convengono infruttiferi di interessi, anche in assenza di formale deliberazione di volta in volta e non potranno essere restituiti senza formale delibera dell'assemblea dei soci.

La società potrà ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di restituzione a condizione che i soci che effettuano il versamento siano titolari di una partecipazione al capitale sociale non inferiore al 2% (due per cento) e siano soci da almeno tre mesi.

Il tutto in piena conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e delle sue norme e/o circolari attuative.

ART. 7) DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci per i rapporti intercorrenti fra di loro o con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

ART. 8) DIRITTO DI PRELAZIONE

8.1- Le partecipazioni sono trasferibili liberamente, per atto tra vivi, solo ai figli o al coniuge o a società controllate dai soci.

Le partecipazioni sono trasferibili liberamente per successione a causa di morte con la precisazione che, in tal caso, in presenza di più eredi e/o legatari gli stessi dovranno nominare un loro rappresentante unico.

8.2- Ad eccezione di quanto stabilito dal I comma del presente

articolo, in caso di trasferimento di partecipazioni fra i vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione, con la precisazione che, per essere validamente esercitata, la prelazione dovrà riguardare la totalità della partecipazione dedotta in vendita; conseguentemente, il socio che intende trasferire la partecipazione di sua proprietà (nel seguito indicato come "Socio Proponente"), deve comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli altri soci, il suo intendimento, indicando il valore nominale complessivo della partecipazione dedotta in vendita, il relativo prezzo, le modalità di pagamento, l'identità della persona disposta all'acquisto, tutte le ulteriori condizioni del trasferimento ed il domicilio per la risposta, se diverso da quello risultante nel Registro delle Imprese.

I soci aventi diritto alla prelazione dovranno comunicare le loro decisioni al Socio Proponente a mezzo di raccomandata a.r. che dovrà pervenire al domicilio del Socio Proponente stesso entro il termine di decadenza di 35 (trentacinque) giorni dal giorno in cui gli stessi avranno ricevuto la suddetta raccomandata da parte del Socio Proponente medesimo.

Se, decorso detto termine di decadenza, la prelazione non fosse stata esercitata rispetto all'intera partecipazione dedotta in vendita dal Socio Proponente, le prelazioni parziali eventualmente esercitate si considereranno, ad ogni effetto di legge, come non esercitate se, nel loro complesso, non sono

state esercitate rispetto a tutta la partecipazione dedotta in vendita.

In tal caso, così come nel caso in cui, entro detto termine di decadenza, gli aventi diritto alla prelazione non dovessero rispondere o dovessero dichiarare di non voler esercitare la prelazione, l'intera partecipazione offerta in prelazione sarà liberamente trasferibile a terzi anche non soci.

Nel caso di esercizio congiunto da parte di più soci del diritto di prelazione, il diritto spetterà a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione da questi posseduta.

8.3- Al fine di evitare che, in qualsivoglia ipotesi di trasferimento delle partecipazioni per atto fra vivi, possano essere disattese le sopra indicate disposizioni relative al diritto di prelazione spettante agli altri soci le partecipazioni possono essere concesse in pegno, essere oggetto di donazioni dirette o indirette o essere trasferite a titolo di permuta solo previa apposita autorizzazione dei soci da rilasciarsi in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

8.4- Qualsivoglia atto di trasferimento delle partecipazioni fra vivi o di costituzione di pegno sulle partecipazioni posto in essere in difformità a quanto previsto nel presente articolo sarà inopponibile alla società.

ART. 9) RECESSO

I soci hanno diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione sociale che legittima il recesso ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro 30 (trenta) giorni da quando il socio ne è venuto a conoscenza, con indicazione delle generalità del socio recedente e del numero di quote che gli appartengono.

Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione ed ha effetto il giorno in cui la relativa comunicazione perviene all'Organo Amministrativo della società.

Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di effetti, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Per la determinazione di tale rimborso nonchè per i tempi ed i modi di esecuzione del rimborso stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 del Codice civile.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 10) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno

un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo e la nomina degli Amministratori nonchè l'eventuale revoca degli stessi;

c) la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto nonchè le operazioni di fusione e di scissione;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli amministratori;

g) ogni decisione relativa alla proroga di durata della società od all'anticipato scioglimento della stessa;

h) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;

i) il trasferimento della sede legale e/o delle sedi secondarie nell'ambito dello stesso Comune;

l) il rilascio dell'autorizzazione alle donazioni dirette o indirette di partecipazioni sociali, alla loro cessione in permuta od alla loro costituzione in pegno.

ART. 11) MODALITA' DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono adottate sempre ed esclusivamente mediante assemblea.

ART. 12) VOTO

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

ART. 13) ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E VERBALIZZAZIONE.

Le assemblee sono convocate, in via alternativa fra loro, dall'Amministratore Unico da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale nonchè, nei casi di legge, dall'Organo di Controllo.

Le assemblee possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Emilia Romagna.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante spedizione a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese, all’Amministratore unico nonchè all'Organo di Controllo, se esistente, di lettera raccomandata, o di comunicazione per posta elettronica (purchè ne sia accertabile la effettiva ricezione), o di telegramma o di telefax o fax, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, saranno valide le assemblee, comunque riunite, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
- l’Amministratore unico e l'Organo di Controllo siano presenti od informati della riunione;
- nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non socio, tramite delega scritta che contenga il nome del rappresentante, la data ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea è presieduta, in via alternativa fra loro, dall'Amministratore Unico od, in caso di sua assenza, da altra persona designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario.

Spetta comunque al Presidente controllare la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, la loro legittimazione al voto e i poteri di rappresentanza, nonché disciplinare i lavori assembleari e la votazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei soci.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresen-

tato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

ART. 14) ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale e, anche se riunitasi in forma totalitaria, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 15) ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

L'Organo Amministrativo resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca da parte dell'assemblea o dimissioni, salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine determinato per la durata in carica dell'Organo Amministrativo stesso.

L’Amministratore unico deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previsti per le

società a partecipazione pubblica.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore:

a) i dipendenti del Comune di Pianoro e, se nominati, decadono dall'ufficio,

b) colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

ART. 19) COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

I compensi spettanti all’Amministratore unico sono stabiliti dall’assemblea nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico omnicomprensivo da corrispondere agli amministratori di so-cietà a controllo pubblico, tenuto conto degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi previsti. In ogni caso, il compenso spettante all’amministratore unico non potrà essere superiore a quello del Sindaco del Comune di Pianoro.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato all’organo amministrativo.

ART. 20) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

ART. 21) RAPPRESENTANZA

All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonchè l'uso della firma sociale.

L'Amministratore Unico potrà delegare il compimento di uno o più atti a terzi nelle idonee forme di legge.

ART. 22) CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo, con funzioni anche di revisione legale, è costituito da un solo membro effettivo e viene nominato con delibera dei soci, anche quando non ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 2477 del codice civile.

L'Assemblea che provvede alla nomina dell'organo di controllo ne determina il relativo compenso annuale. Il Sindaco unico deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previsti per le società a partecipazione pubblica.

Il Sindaco unico, al fine di poter svolgere anche l'attività di revisione legale, deve essere iscritto nell'apposito elenco

istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità al D.Lgs. 39/2010.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.

Il Sindaco unico resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile fino ad un massimo di due volte.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo di controllo.

In ogni caso, all'Organo di Controllo si applicheranno le disposizioni di legge previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle società per azioni.

BILANCIO E UTILI

ART. 23) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari

esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi, l'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile.

Contestualmente alla predisposizione del bilancio di esercizio, l'Amministratore Unico redige a relazione sul governo societario di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

ART. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno erogati come appresso:

- il 5% (cinque per cento) al Fondo di Riserva Legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la parte rimanente ai soci (in proporzione alle loro partecipazioni sociali), salvo diversa decisione dei soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 25) La società si scioglie per le cause previste ai numeri dall'1 (uno) al 6 (sei) inclusi dell'art. 2484 del Codice Civile.

In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 26) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di

quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro Unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio competente in ragione della sede legale della società il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro così nominato e la decisione di quest'ultimo dovrà essere emessa entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, da qualsivoglia componente l'Organo di Controllo, se esistente, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione o variazione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del superiore art. 9 (nove).

RINVIO

ART. 27) E' fatto divieto di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società partecipate da Enti pubblici.

In particolare, si applica la normativa vigente in materia di società a controllo pubblico; a titolo esemplificativo e non esaustivo quella in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, remunerazione delle cariche, proroga dell'organo di amministrazione e di controllo, di cui al DL 293/1994 convertito con modifiche dalla Legge 444/1994, acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

F.to: Andrea Venturelli

F.to: Chiara Malaguti Notaio